



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/06/2024

OGGETTO: Presa d'atto aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Determinazione della TARI per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di giugno alle ore 19:20, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel,

- dei Consiglieri signori:

PIAZZA Maurizio
BATTAGLIA Salvina
CIVINO Cinzia
COMBA Fabiana
DI LUCA Alfredo
DVORNICICH Federico
FERRERA Gianfranco
GALLIPPI Maria Grazia
GRANATIERO Daniela

GUARNERI Ilario
LOMBARDI Donato
NUNZIANTE Luigi
PETRARULO Edoardo
POLESE Sara
SEMPERBONI Emanuela
LUMETTA Elena
GHIRARDOTTO Valerio
FERRARA MARCO

Sono assenti i Consiglieri: DI LUCA Alfredo (giustificato), LOMBARDI Donato (giustificato), POLESE Sara (giustificata), SEMPERBONI Emanuela (giustificata).

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: BETTOLO Daniele, CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, ZANDARIN Sara, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Per quanto concerne discussioni ed interventi in merito alla presente deliberazione, si rimanda a quanto contenuto nel verbale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2024.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), articolo 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'articolo 1 comma 527 lettera f) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'articolo 1 comma 527 lettera c) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- con deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- per l'approvazione del "nuovo" PEF, derivante dalla predetta deliberazione ARERA n. 443/2019 – e ancora oggi attuale, è stato previsto un iter complesso (per attori e tempi), in quanto il PEF deve essere predisposto dal soggetto gestore dei rifiuti (nel caso di specie il Covar14), completo di specifica documentazione (relazione illustrativa e attestazione di veridicità dei dati in essi contenuti), trasmesso sia al Comune che all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale – EGATO, in sua assenza sempre costitui-

to dal Covar14), che, una volta verificato, lo trasmette ad ARERA per la sua approvazione definitiva;

- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, in particolare, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Piano debba essere predisposto dal gestore e validato dall'Ente territorialmente competente, che lo trasmette ad ARERA, autorità avente il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo avere verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; nelle more della predetta approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- la Regione Piemonte, con la Legge 16 febbraio 2021 n. 4, recante modifiche alla legge regionale n. 1/2018, ha approvato nuove norme in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: nello specifico, all'articolo 3 comma 1, prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in un ambito territoriale ottimale di competenza regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta.

Verificato, quindi, che il Covar14 si trova a rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore ed Ente territorialmente competente, in quanto ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002 è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti, nelle more dell'attivazione della nuova *governance* regionale, incentrata sulla Conferenza d'ambito regionale e i Consorzi di Area Vasta (CAV) in attuazione della Legge Regionale n. 1/2018, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2021.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31 ottobre 2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444 del 31 ottobre 2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti

- di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
 - n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
 - n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - la determinazione n.1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”.

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’, approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’articolo 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Atteso che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti,

tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Dato atto che nel caso del Comune di Beinasco, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, anche nella forma consortile qualora prevista, che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera.

Alla luce della vigente legislazione della Regione Piemonte, nello specifico ai sensi di quanto previsto e disposto con Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i, l'Ente Territorialmente Competente che assume il profilo di terzietà è stato individuato nella costituenda Conferenza d'Ambito Regionale, in via di strutturazione a seguito della liquidazione degli attuali Ambiti Territoriali ottimali per la Gestione dei Rifiuti (ATO-R) finora attivi in ogni ambito provinciale.

Preso atto della nota pervenuta dalla Regione Piemonte *Classificazione 13.140.50/LRR/3/2_2021A/2* ad oggetto “*Competenze della Conferenza d'Ambito AR-Piemonte e dei Consorzi di Area Vasta in materia ARERA – Approvazione PEF aggiornamento biennale 2024-2025*” con la quale conferma le funzioni di Ente Territorialmente Competente in materia di ARERA in capo ai soggetti che lo hanno esercitato finora, senza soluzione di continuità, in quanto avendo già provveduto alla predisposizione e validazione dei precedenti PEF, dispongono delle informazioni e dei dati necessari, oltre ad essere titolari del rapporto in essere con i gestori del servizio e con i Comuni, fondamentale per la definizione dei parametri di competenza dell'ETC.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Vista la deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 n. 5 s.m.i. con cui sono stati approvati gli Schemi di regolazione per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF.

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, ed aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar14 n. 14 del 4 aprile 2024, da cui risulta un costo complessivo di Euro 3.682.560,44.

Atteso inoltre che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad Euro 3.682.560,44, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a Euro 1.716.133,00 di cui Euro 909.550,49 riferibili alle utenze domestiche ed Euro 806.582,51 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad Euro 1.966.427,31 di cui Euro 1.042.206,47 attribuibili alle utenze domestiche ed Euro 924.220,84 a quelle non domestiche.

Preso atto che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif.

Ravvisata la necessità di provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

Ritenuto di demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione, come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021.

Dato altresì atto che:

- congiuntamente al PEF 2024-2025, è stato trasmesso, in ossequio alla modalità pluriennale di verifica del costo del servizio prima richiamata, lo schema di determinazione del costo totale del servizio e della necessaria previsione di spesa che include il saldo tra detrazione valore PEF grezzo e applicazione valore contrattuale oltre che la quota CONAI in tariffa (quota comune) e inclusi i proventi da vendita materiali che si attesta quindi a un valore complessivo totale di **Euro 3.423.042,85 per l'anno 2024 e di Euro 3.372.972,55 per l'anno 2025;**

- COVAR14 ha comunicato agli Enti consorziati, con documento del 7 giugno 2024 a firma del Direttore del Consorzio, corredata nella medesima nota di trasmissione acquisita con prot. 38875 dell'11 giugno 2024, da parere sottoscritto dal dott. Claudio Maria Enrico, incaricato a tal scopo dal Consorzio, della necessità di apportare modifiche alla gestione del servizio di raccolta differenziata, in armonia alla risposta n. 107/2001 dell'Agenzia delle Entrate, affinché sia verificata quale attività commerciale degli Enti consorziati e, a tal fine, della necessità di modificare la convenzione vigente e le modalità di contabilizzazione dei costi esposti agli Enti;

- secondo quanto sopra, si prevede apposita fatturazione separata da parte del Consorzio verso i Comuni del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata oltreché della necessità di fatturazione attiva del corrispettivo CONAI da parte dei Comuni verso il Consorzio.

Considerato di conseguenza necessario prevedere lo stanziamento di entrata derivante da proventi CONAI e da vendita materiali differenziati **sull'esercizio 2024 per Euro 301.332,24 (i.i.) e sull'esercizio 2025 per Euro 266.254,93 (i.i.).**

Rilevato che:

- l'articolo 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destina-

- ta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Visto l'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26 giugno 2024 e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui disciplina la determinazione della Parte fissa e della Parte variabile della TARI.

Richiamato l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprendone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ed in particolare,

Preso atto che con D.L. del 30 marzo 2024 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024 n. 67 (in G.U. 28 maggio 2024 n. 123), per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, è differito al 30 giugno 2024, abrogando implicitamente l'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamato altresì l'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 4 novembre 2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'articolo 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1.

Richiamato l'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e l'articolo 13 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), i quali prevedono la possibilità di attribuire riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disponendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ritenuto, quindi, di prevedere i criteri per l'attribuzione di agevolazioni ai sensi delle disposizioni di cui sopra, che possono così definirsi:

UTENZE DOMESTICHE

- sono individuate quattro fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2024	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2024	Fino a Euro 5.000,00=	80%
2		da Euro 5.000,01= a Euro 9.000,00=	55%
3		da Euro 9.000,01= a Euro 13.000,00=	30%
4		da Euro 13.000,01= a Euro 16.000,00=	15%

- è disposta l'esenzione per le utenze domestiche relative agli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee).

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
- sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
- immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, destinati alla realizzazione di progetti a titolarità comunale.

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) di prendere atto dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) relativo al periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), approvato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar14 n. 14 del 4 aprile 2024;
- 2) di demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

- 3) di prendere atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) l'ammontare de costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 46,60% del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 53,40%;
- 4) di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 53,00% alle utenze domestiche e per il 47,00% alle utenze non domestiche;
- 5) di approvare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di approvare la TARI per l'anno 2024 come rappresentata dal prospetto "simulazioni" (Allegato 2) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2024 dalla Città Metropolitana di Torino;
- 8) di dare atto, inoltre, che dal 1° dicembre 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 9) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs. 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;
- 10) di provvedere ad inviare, entro il termine del 14 ottobre, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) di prevedere, ai sensi l'articolo 1, comma 660, della Legge n.147/2013 e dell'articolo 13 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni tariffarie, che sono così definiti:

UTENZE DOMESTICHE

- sono individuate quattro fasce di indicatore ISEE, cui corrispondono percentuali di riduzione diverse, articolate come segue:

FASCIA	CONDIZIONE	INDICATORE I.S.E.E. 2024	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO
1	Nuclei familiari, residenti nel Comune di Beinasco nell'immobile oggetto di tributo nell'anno 2024	Fino a Euro 5.000,00=	80%
2		da Euro 5.000,01= a Euro 9.000,00=	55%
3		da Euro 9.000,01= a Euro 13.000,00=	30%
4		da Euro 13.000,01= a Euro 16.000,00=	15%

- è disposta l'esenzione per le utenze domestiche relative agli immobili del progetto comunale denominato "A.A.A. – Accompagnamento all'Autonomia Abitativa" (cittadini in emergenza abitativa ospiti di soluzioni alloggiative temporanee).

UTENZE NON DOMESTICHE

Esenzione per:

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e oratori, intesi quali immobili o parte di essi, adibiti allo svolgimento di attività di formazione umana e religiosa e di aggregazione sociale;
 - sedi, situate in locali comunali, di Associazioni, Enti e organismi iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni e svolgenti attività non commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede delle Società di mutuo soccorso, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, sede di Associazioni, Enti od organismi che perseguono la promozione, l'organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza, con esclusione delle parti destinate ad attività commerciali;
 - immobili situati nel territorio del Comune di Beinasco, destinati alla realizzazione di progetti a titolarità comunale.
- 13) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni ed esenzioni previste è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e, quindi, da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- 14) di procedere per l'anno 2024 alla riscossione della TARI così come previsto dall'articolo 15, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con pagamento effettuato in acconto sul 100% dell'importo dell'anno precedente, da versarsi in tre rate di pari ammontare con scadenza al 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento del saldo della tariffa dell'anno di riferimento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 15) di dare atto che gli aumenti tariffari determinati dal differenziale PEF 2024 rispetto al 2023 saranno compensati, per Euro 114.917, attraverso l'applicazione di quota parte dell'Avanzo Vincolato TARI risultante dal rendiconto 2023 e che tale valore sarà imputato a riduzione del saldo di cui al precedente punto 13.

Il Sindaco propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", stante l'urgenza di procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi TARI nei tempi previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente proposta di deliberazione nella seduta del 21 giugno 2024.

Dato atto che sono stati espressi dai dirigenti competenti i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto, altresì, che, al momento della votazione, sono presenti dodici consiglieri oltre il Sindaco.

Presenti: 13

Astenuti: /

Votanti: 13

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai tredici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti: 13

Astenuti: /

Votanti: 13

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai tredici votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PETRARULO Edoardo *

IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.